



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
Uff. VII - PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2015, contenente le sostanze attive *feromoni*: (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone), Tetradecan-1-ol, 1-Dodecan-1-ol, (Z)-11-Tetradecenyl acetate, (Z)-9-Tetradecenyl acetate, per l'impiego su frutteti.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 1° dicembre 2014 da parte del Consorzio Mela Alto Adige, con la quale è stata segnalata la necessità di poter disporre di un prodotto fitosanitario a base di feromoni, da utilizzare per combattere le gravi infestazioni causate dai lepidotteri *Cydia pomonella*, *Adoxophyes orana*, *Pandemis heparana* ed altre tortrici ricamatrici, con il metodo della confusione sessuale, su frutteti;

**VISTA** l’istanza presentata il 15 dicembre 2014 dall’impresa CBC Europe Srl, con sede in Nova Milanese (MI), Via E. Majorana n. 8, diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su frutteti, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2015, contenente la sostanza attiva feromoni;

**VISTI** i pareri favorevoli degli esperti della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all’autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2015, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, acquisiti con procedura telematica;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del sopra citato D.M. 28 settembre 2012;

#### **DECRETA**

A decorrere dalla data del presente decreto l’impresa CBC Europe Srl, con sede in Nova Milanese (MI), Via E. Majorana n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio in via eccezionale per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.

1107/2009 il prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2015 per l'utilizzo su frutteti, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 100-200-400 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. – Naoetsu Plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Niigata, Giappone.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16378.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, li

12 MAG. 2015



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giuseppe RUOCCO

# ISOMATE® C LR MAX 2015

Feromone per la lotta combinata contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa),  
*Adoxophyes orana* (Capua), *Pandemis heparana* e altre tortrici ricamatrici  
con il metodo della confusione sessuale

**COMPOSIZIONE:** Diffusore composto da capillare contenente:  
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone) 392 g/kg, Dodecan-1-ol 57 g/kg, Tetradecan-1-ol 14 g/kg,  
(Z)-9-Tetradecenyl acetate 77 g/kg, (Z)-11-Tetradecenyl acetate 385 g/kg.

Totale: min. 360 mg di sostanza attiva per diffusore, supporto di materiale inerte.

**FRASI DI RISCHIO:** R36/38. Irritante per gli occhi e per la pelle.



IRRITANTE

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

S2. Conservare fuori dalla portata dei bambini - S13. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande - S20/21. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - S24/25. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - S36/37. Indossare guanti e occhiali protettivi - S46. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**PRODOTTO FITOSANITARIO** – Registrazione del Ministero della Salute n. ----- del \_\_\_\_\_

**CONTENUTO NETTO:** 100, 200, 400 diffusori

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:**

CBC (Europe) S.r.l. - Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362-365079

**OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:**

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. - Naoetsu Plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Niigata, Giappone

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

**DOSAGGIO:** 750 diffusori/ettaro, rinforzare con aggiunte i bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

**METODO D'APPLICAZIONE:** appendere i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Con piante di grande dimensioni, con altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

**EPOCA D'APPLICAZIONE:** è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

**PRECAUZIONI:** frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.

L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.

Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.

La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

**CONTROLLI:** predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.

Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite economico di danno.

**CONSERVAZIONE:** a temperature comprese fra 1 e 5 °C e nell'imballo originale.

**RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE:** l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute in etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Rev. 12-2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 MAG. 2015

Etichetta valida dal 12 MAG. 2015 al 8 SET. 2015

SK